



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 31.07.2014
C(2014) 5309 final

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

**Oggetto: Aiuto di Stato n. SA.34249 (2014/N) — Italia
Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive —
Articolo 21 bis, comma 9, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,
della Provincia autonoma di Bolzano, così come modificato dalle leggi
provinciali 21 dicembre 2011, n. 15 e 11 ottobre 2012, n. 18**

Signora Ministro,

la Commissione informa l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sulla misura in oggetto, ha deciso di non sollevare obiezioni.

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con notifica elettronica del 20 gennaio 2012 le autorità italiane hanno informato la Commissione di una serie di misure, che dovevano essere introdotte dalla Provincia di Bolzano, riguardanti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La pre-notifica è stata registrata con il numero SA.34249 (2012/PN).
- (2) Il 26 luglio 2012 ha avuto luogo un incontro tra la Commissione e le autorità italiane. Il 10 agosto 2012, il 4 gennaio 2013, il 24 aprile 2013, il 29 novembre 2013 e l'8 maggio 2014 le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti.

S.E. On. Federica Mogherini
Ministro degli Affari Esteri
P.le della Farnesina 1
00194 Roma RM

- (3) Con notifica elettronica del 4 luglio 2014 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il testo modificato dell'articolo 21 bis, comma 9, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9. La notifica è stata registrata con il numero SA.34249 (2014/N).

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

- (4) La presente decisione si limita alla valutazione della misura relativa all'IRAP introdotta dalla Provincia di Bolzano e lascia impregiudicata la valutazione, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, del sistema IRAP generale.

2.1. Obiettivo della misura

- (5) La misura notificata consiste nella riduzione dell'aliquota IRAP, che passa dal 2,98% al 2,5% per il 2012 e il 2013 e dal 2,88% al 2,4% per il 2014, a favore delle imprese attive nella provincia di Bolzano. La misura si applica se sono soddisfatte le condizioni di cui al successivo punto (20). La misura intende perseguire obiettivi di politica economica generale attraverso la riduzione dell'onere fiscale ai fini IRAP; più specificamente, la misura mira a stimolare la crescita e l'occupazione.

2.2. Base giuridica

- (6) La base giuridica della misura notificata è l'articolo 21 bis, comma 9, della legge provinciale dell'11 agosto 1998, n. 9, della Provincia autonoma di Bolzano, così come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, e successivamente dall'articolo 14, comma 3, della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18.
- (7) L'articolo 2, comma 14, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 prevede che la misura non verrà attuata fino all'adozione di una decisione definitiva da parte della Commissione in merito a detta misura.

2.3. Durata del regime

- (8) La misura notificata sarà attuata per il periodo 2012-2014.

2.4. Dotazione

- (9) Le autorità italiane stimano che il mancato gettito fiscale totale per la provincia di Bolzano rappresentato dalla riduzione dell'aliquota IRAP in questione ammonta a 9 milioni di EUR all'anno (vale a dire 27 milioni di EUR per il periodo 2012-2014).

2.5. Beneficiari

- (10) La misura si applica alle imprese di qualsiasi dimensione operanti nella provincia di Bolzano e attive in qualsiasi settore dell'economia, a condizione che soddisfino le condizioni di cui al punto (20).

2.6. Forma della misura

- (11) La misura in questione assume la forma di sgravio fiscale (riduzione dell'aliquota d'imposta).

2.7. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

- (12) L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata introdotta dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'IRAP ha sostituito una serie di imposte¹, che sono state abolite dalla sua introduzione. L'introduzione di questa imposta regionale è stata motivata principalmente dalla necessità di fornire alle regioni italiane le entrate fiscali necessarie per finanziare l'esercizio dei poteri che erano stati loro delegati (come il finanziamento delle spese per la sanità pubblica).
- (13) Il presupposto d'imposta per l'assoggettamento all'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi². I soggetti passivi dell'imposta sono le categorie di imprese elencate nel decreto legislativo³. La base imponibile è determinata tenendo conto del valore della produzione netta all'interno di una determinata regione.
- (14) In termini generali, il valore della produzione netta è il risultato della differenza tra l'insieme dei proventi dell'attività esercitata e la somma dei costi di produzione con l'esclusione delle spese per il personale e di una serie di altri costi⁴.
- (15) Tuttavia, vi sono delle norme specifiche per il calcolo della base imponibile per banche, imprese di assicurazione, lavoratori autonomi, società di persone, imprenditori agricoli, enti privati non commerciali e amministrazioni pubbliche.
- (16) L'aliquota IRAP ordinaria era del 3,9% per il 2012 e il 2013 ed è attualmente del 3,5%. L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio è realizzato il valore della produzione netta. A settori specifici si applicano aliquote IRAP diverse (banche e istituti finanziari: 4,65% per il 2012 e il 2013 e 4,20% per il 2014; imprese di assicurazione: 5,90% per il 2012 e il 2013 e 5,30% per il 2014; società titolari di una concessione, diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 4,20% per il 2012 e il 2013 e 3,80% per il 2014).
- (17) Il decreto legislativo n. 446/1997 autorizza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad adeguare l'aliquota IRAP ordinaria stabilita dallo Stato. La legge 23 dicembre 2009, n. 191 stabilisce inoltre che la Regione Trentino-Alto Adige (di cui fa parte la provincia autonoma di Bolzano) può introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni fiscali e modificare anche le aliquote d'imposta nei limiti delle aliquote superiori stabilite dalla normativa nazionale. Le autorità italiane hanno fatto altresì riferimento alla sentenza n. 323/11 della Corte costituzionale italiana, indicando che in tale occasione la Corte costituzionale ha riconosciuto esplicitamente che le Province autonome di Trento e Bolzano possono introdurre modifiche anche diverse da quelle indicate dalla legge dello Stato, purché non impongano un onere fiscale superiore a quello che risulterebbe applicando l'aliquota massima stabilita dalla normativa nazionale.

¹ Principalmente le cosiddette ICIAP e ILOR e il contributo per il servizio sanitario nazionale.

² Cfr. art. 2 del D.Lgs n. 446/97.

³ Cfr. art. 3 del D.Lgs n. 446/97.

⁴ In particolare, per le società a responsabilità limitata, sono esclusi i seguenti costi: svalutazioni delle immobilizzazioni, svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante, accantonamenti per rischi.

- (18) In tale contesto, la Provincia autonoma di Bolzano ha fissato l'aliquota IRAP ordinaria nel suo territorio al 2,98% per gli anni 2012 e 2013 e al 2,88% per il 2014. Tale riduzione non è oggetto dell'attuale notifica.

2.8. Riduzione dell'aliquota IRAP introdotta dalla Provincia autonoma di Bolzano volta a favorire la produzione e l'occupazione

- (19) Con legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 e legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18 la Provincia autonoma di Bolzano ha modificato l'articolo 21 bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9. L'articolo 21 bis, comma 9, stabilisce la riduzione dell'aliquota IRAP nella provincia di Bolzano di 1,4 punti percentuali per il 2012 e il 2013 e di 1,1 punti percentuali per il 2014⁵, se sono soddisfatte le condizioni previste da tale norma.
- (20) L'articolo 21 bis, comma 9, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 della Provincia autonoma di Bolzano, e successive modifiche, fissa l'aliquota IRAP al 2,5% per gli anni 2012 e 2013 e al 2,4% per il 2014 per qualsiasi soggetto che soddisfa le due condizioni seguenti:
- a) un incremento, nell'esercizio in questione, del valore della produzione netta nazionale, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5%. Per calcolare l'incremento percentuale è presa in considerazione la media del valore della produzione netta nazionale del triennio precedente; e
 - b) un incremento, nell'esercizio in questione, del personale a tempo indeterminato di almeno il 10% rispetto alla media del triennio precedente.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA

3.1. Osservazioni preliminari

- (21) La Commissione ha esaminato la misura notificata ai sensi dell'articolo 107 del TFUE.
- (22) Nel notificare la misura prima di darvi esecuzione, le autorità italiane hanno soddisfatto gli obblighi ad esse incombenti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.2. Esistenza di un aiuto di Stato

- (23) Affinché possa essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura nazionale deve soddisfare le condizioni seguenti: i) essere finanziata dallo Stato o tramite risorse statali; ii) conferire un vantaggio selettivo a favore di talune imprese; e iii) incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza.

⁵ Successivamente alle modifiche introdotte nel corso del 2014 dalle leggi nazionali e provinciali, l'aliquota IRAP nella Provincia autonoma di Bolzano è stata ridotta – rispetto all'aliquota stabilita su base nazionale – di 1,1 punti percentuali per il 2014 (Articolo 21 bis, comma 6-ter della legge provinciale n. 9/1998).

- (24) Per quanto riguarda la selettività, l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE vieta le misure che favoriscono talune imprese o talune produzioni conferendo loro un vantaggio economico. Per valutare la selettività di una misura fiscale occorre pertanto accertare se, nell'ambito di un dato sistema fiscale, suddetta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga⁶.
- (25) In linea di principio, una misura fiscale aperta a tutti gli operatori economici all'interno di uno Stato membro è considerata una misura generale. Per essere considerata una misura generale, la misura fiscale deve tuttavia essere effettivamente aperta a tutte le imprese su base di parità di accesso. Ciò significa che le esenzioni fiscali applicabili a tutte le imprese che soddisfano i criteri pertinenti non comportano di norma aiuti di Stato.
- (26) Poiché la misura notificata è geograficamente limitata alla provincia di Bolzano, sarà necessario prenderne in considerazione l'eventuale selettività sul piano regionale. Infatti, poiché gli aiuti di Stato possono essere concessi da qualsiasi autorità pubblica centrale, regionale o locale, ne consegue che gli aiuti possono essere concessi mediante misure fiscali adottate da autorità regionali o provinciali che alleviano gli oneri fiscali gravanti sulle imprese nell'ambito della loro giurisdizione. In linea di principio, se un'autorità regionale consente di derogare al sistema tributario generale dello Stato membro, il vantaggio fiscale può costituire aiuto di Stato. Tuttavia, quando un'autorità regionale ha sufficienti poteri autonomi per legiferare in materia tributaria nell'ambito del suo territorio, si ritiene che l'esercizio di tali competenze non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

3.3. Selettività

3.3.1. Selettività materiale

- (27) La misura notificata di cui all'articolo 21 bis, comma 9 (che accorda una riduzione dell'aliquota IRAP alle imprese che presentano un incremento del valore della produzione netta nazionale e del personale a tempo indeterminato) si applica in ugual misura a tutte le imprese di tutti i settori. In effetti, le condizioni di cui al comma 9 sono da considerarsi criteri orizzontali che non consentono di individuare specifiche categorie di beneficiari.
- (28) Di fatto, qualsiasi impresa di qualsiasi settore può aumentare la propria produzione annua e assumere nuovo personale a tempo indeterminato. Si può ritenere, pertanto, che la misura persegua obiettivi di politica economica generale attraverso la riduzione degli oneri fiscali gravanti sulle imprese⁷.
- (29) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che la misura in oggetto non favorisca imprese in determinati settori e pertanto non sia materialmente selettiva.

⁶ Cause C-182/03 e C-217/03, *Regno del Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione* (Raccolta 2006, pag. I-5479, punto 119); causa C-88/03, *Repubblica portoghese/Commissione* (Raccolta 2006, pag. I-7115, punto 54); cause riunite da C-428/06 a C-434/06, *Unión General de Trabajadores de La Rioja /Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya* (Raccolta 2008, pag. I- 6747, punto 46); causa C-487/06 P, *British Aggregates/Commissione* (Raccolta 2008, pag. I-10505, punto 56); cause riunite C-78/08 a C-80/08, *Paint Graphos* (Raccolta 2011, pag. I- 7611, punto 49).

⁷ Cfr. le decisioni della Commissione del 19.7.2006 (N102/2006) e del 7.4.2008 (N95/2008).

3.3.2. *Selettività regionale*

- (30) Come indicato in precedenza, la legislazione nazionale autorizza le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a modificare l'aliquota IRAP ordinaria (articolo 24 del decreto legislativo n. 446/97). La normativa nazionale⁸ ha inoltre stabilito che la regione Trentino-Alto Adige (di cui fa parte la provincia autonoma di Bolzano) può introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni fiscali e modificare anche le aliquote d'imposta nei limiti delle aliquote superiori stabilite dalla normativa nazionale.
- (31) Le autorità italiane hanno fatto altresì riferimento alla sentenza n. 323/11 della Corte costituzionale italiana, indicando che in tale occasione la Corte costituzionale ha riconosciuto esplicitamente che le Province autonome di Trento e Bolzano possono introdurre modifiche anche diverse da quelle indicate dalla legge dello Stato, purché non impongano un onere fiscale superiore a quello che risulterebbe applicando l'aliquota massima stabilita dalla normativa nazionale.
- (32) Pertanto, la legge statale riconosce alla Provincia autonoma di Bolzano lo stesso livello di poteri autonomi (attribuito alle amministrazioni centrali) per decidere l'aliquota d'imposta applicabile nel suo territorio di competenza, entro — comunque — i limiti stabiliti dalla normativa nazionale. In tale contesto, la Provincia autonoma di Bolzano ha fissato l'aliquota IRAP ordinaria nel suo territorio al 2,98% per gli anni 2012 e 2013 e al 2,88% per il 2014. Tuttavia, come menzionato sopra, tale riduzione non è oggetto dell'attuale notifica.
- (33) La misura notificata è stata adottata da un'autorità locale (la Provincia autonoma di Bolzano) che, sul piano costituzionale, risulta dotata di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. La misura è stata adottata senza che il governo centrale avesse la possibilità di intervenire direttamente in merito al suo contenuto. Per quanto concerne le conseguenze economiche della misura che prevede la riduzione dell'aliquota IRAP, sembra che nel caso di specie il vantaggio fiscale non sia compensato da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale.⁹
- (34) L'imposizione di criteri per fruire dell'aliquota IRAP ridotta non altera il carattere generale dell'IRAP. In effetti, nonostante la Provincia autonoma di Bolzano preveda un'aliquota IRAP inferiore, per verificare il rispetto dei criteri stabiliti nella legge provinciale, viene presa in considerazione la dimensione nazionale dell'impresa. Infatti il calcolo dell'incremento del valore della produzione netta e del personale a tempo indeterminato non si limita alla dimensione provinciale dell'impresa ma tiene conto della sua dimensione a livello nazionale.
- (35) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la misura di cui all'articolo 21 bis, comma 9, non è selettiva dal punto di vista geografico.

⁸ Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

⁹ Per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte al fine di poter considerare un'autorità come dotata di poteri sufficientemente autonomi, v. causa C-88/03, *Repubblica portoghese/Commissione* (Raccolta 2006, pag. I-7115, punto 67).

4. CONCLUSIONI

- (36) Affinché una misura possa essere considerata un aiuto di Stato devono essere soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Dato che la misura ex articolo 21 bis, comma 9, non è selettiva, la Commissione non esaminerà il soddisfacimento delle altre condizioni.
- (37) La Commissione ha pertanto deciso che la misura di cui all'articolo 21 bis, comma 9, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, della Provincia autonoma di Bolzano, modificata dalle leggi provinciali 21 dicembre 2011, n. 15 e 11 ottobre 2012, n. 18, non costituisce un aiuto di Stato.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede sul sito internet: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

Tale richiesta deve essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
BE-1049 Bruxelles
Fax (+32.2) 2961242

Voglia gradire, signora Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente